



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 10 del 29 gennaio 2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: CONFERMA ALIQUOTA E FASCIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 19:40 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella		A
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone		A
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Morelli Fabrizia, Toni Lorenzo.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che costituiscono entrate di parte corrente anche quelle derivanti dall'addizionale comunale all'Imposta sul reddito, istituita con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto *“istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*;

RICHIAMATO il suddetto decreto, in cui in particolare all'art 1:

- comma 2 è stabilito che *“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (...)”*;
- comma 3 è precisato che *“i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”*;
- comma 3 bis è precisato, altresì, che *“con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*
- comma 4 è definito che *“L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.”*

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, art. 42;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/12/2019 è stato modificato il Regolamento Comunale relativo all'addizionale comunale IRPEF, introducendo l'aliquota unica nella misura dello 0,80% e confermando la soglia di esenzione di € 14.000,00;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2019 relativa all'applicazione per l'annualità 2020 dell'aliquota unica dello 0,80% con soglia di esenzione fino a euro 14.000,00;

DATO ATTO che:

- è volontà dell'Ente mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, migliorandone ove possibile anche la qualità, tenuto conto del contesto di diffusa crisi economica e di difficoltà per le famiglie caratterizzante questi ultimi anni;
- nell'ottica di cui sopra ed ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di previsione 2021, nonché triennale 2021-2023, mantenendo la medesima manovra in materia di addizionale IRPEF relativa all'anno 2020;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di confermare il quadro tariffario come di seguito precisato:

- aliquota unica pari allo 0,80%;
- conferma della soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF di importo fino ad €. 14.000,00;

TENUTO CONTO della proposta effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 05 gennaio 2021, con cui si invita questo Organo ad effettuare una manovra finanziaria confermativa rispetto al 2020, come sopra riportato al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente;

PRECISATO che i termini di approvazione del bilancio sono fissati da:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che il D. L. 34 del 19 maggio 2020 ha differito al 31.1.2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, ha ulteriormente differito il termine al 31 marzo 2021 (Pubblicato in G. U. n. 13 del 18.01.2021);

PRECISATO, inoltre, che la nuova disciplina in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, è stata:

- introdotta dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui di interesse:

1. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

(...)

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DATO ATTO, come precisato dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, che relativamente all'addizionale sull'IRPEF, i termini entro cui deve essere effettuata la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e la successiva pubblicazione sul portale restano fissati dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale dispone che *“le deliberazioni di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce”*;

ACQUISITO il parere dell'Organo Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere positivo in data 27.01.2021 da parte della I Commissione Consiliare, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliari Irene	P	
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
16	3 (Cordone, Pilastri e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate, di confermare a copertura dell'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione, la manovra tributaria relativa all'Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, meglio descritta ai punti seguenti.

1. di confermare la soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF di importo fino ad euro 14.000,00, come disposto dall'attuale regolamento comunale in materia;
2. di confermare l'aliquota unica relativa all'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;
3. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

- adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
4. di ricordare che la presente deliberazione:
- acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con *effetto* dal 1 gennaio 2021 in quanto approvata nei termini dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e trasmessa dall'ente mediante inserimento nel Portale e pubblicata entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;
5. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra finanziaria, qui in esame, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, affinché la stessa possa operare per l'anno 2021, con successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
16	3 (Cordone, Pilastrini e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.